



BondVision
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Del
REGOLAMENTO DEL MERCATO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO

Art.1. Definizioni (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

– “Regolamento” indica il regolamento del mercato BondVision deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del Tesoro

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. *b*, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)^T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata /365

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. *a*).

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

Art. 2. Servizio di liquidazione (Artt. 9.3, 9.4 Reg.)

1. Relativamente al regolamento di titoli di Stato italiani, l'adesione diretta al Servizio di liquidazione avviene in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 69, comma 1, T.U.F. secondo le modalità stabilite dal soggetto che gestisce detto Servizio, incluso tra queste l'obbligo di tenere rapporti di deposito in titoli e denaro presso la Banca d'Italia

2. L'adesione indiretta al Servizio di liquidazione avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Servizio e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Servizio di liquidazione, ai contratti conclusi nel mercato dall'aderente indiretto.

3. Non vengono regolati attraverso il Servizio di liquidazione i contratti aventi ad oggetto titoli diversi da quelli emessi in Euro dalla Repubblica italiana.

4. La partecipazione ai sistemi di regolamento diversi da quello italiano potrà avvenire mediante adesione diretta o indiretta.

Art. 3. Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Art. 9.3 d Reg.)

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Art. 4. Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.3 e 10 Reg.)

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione può accertare il possesso del requisito patrimoniale anche mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dal gestore di detto Servizio. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione

indiretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

Art. 5. Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.)

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel mercato BondVision deve inoltrare alla Società di gestione il contratto di utenza di cui all'Allegato X, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. Detto soggetto potrà iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza.

2. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

Art. 6. Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1 c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (Artt. 13.1, 13.2 Reg.)

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 32 del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto al Servizio di liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'aderente diretto a detto Servizio al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

Art. 7. Tariffe (Art. 11.1 k Reg.)

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando la struttura tariffaria di cui all'Allegato F del contratto di utenza.

Nel determinare la struttura tariffaria la Società potrà tener conto del rapporto di adesione degli Operatori con l'MTS; in particolare potranno essere previste condizioni particolari per gli operatori che aderiscono anche a questo mercato.

Art. 8. Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.)

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese

successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 3, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 7 di queste Disposizioni.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dal gestore del Servizio di liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di

cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

Art. 9. Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 16.1 Reg.)

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali, deve inoltrare il contratto di utenza alla Società di gestione di cui all'Allegato Y, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio - 1 Luglio) successivo alla data di accettazione del contratto di utenza.

Art. 10. Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Artt. 16.1, 16.2 Reg.)

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 5,

Art. 10 bis (Art. 17.1 Reg)

1. Gli Operatori Principali autorizzano la Società di gestione a rispondere con un messaggio di fine asta ad ogni Richiesta di prezzo a cui l'Operatore Principale non risponde nel periodo d'asta.

2. Gli Operatori Principali si impegnano a contribuire alla formazione di prezzi indicativi anonimi come segue:

a) a ciascun Operatore Principale viene assegnato su base mensile un ulteriore sottoinsieme di strumenti finanziari scelti tra quelli già assegnati alla medesima istituzione sulla piattaforma EuroMTS (indicativamente non più dell'80% di tali strumenti finanziari).

b) Ciascun Operatore Principale si impegna a fornire, rispetto a tali strumenti, prezzi in acquisto e vendita per un minimo di 5 ore giornaliere.

c) Ciascun Operatore Principale ha la facoltà, ma non l'obbligo, di fornire prezzi indicativi su un numero limitato di ulteriori strumenti non assegnati al medesimo dalla Società di gestione.

Art. 11. Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 18 Reg.)

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 8.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO

Art. 12. Pagine del Sistema (Art. 22.2 Reg.)

1. Il Sistema si articola nelle pagine del Manuale Tecnico Operativo indicate nell'Allegato C al contratto di utenza.

Art. 13. Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.)

1. BondVision osserva gli orari di mercato qui sotto riportati (orari riferiti all'Europa Continentale):

Pre-opening: **7:30 – 8:00.** L'Operatore Principale può inserire le proposte di prezzo. La negoziazione è inibita, nessuna visibilità delle proposte di prezzi indicativi degli altri Operatori Principali

Market Open/Settlement Close: **8:00 – 18:00.** Gli Operatori Principali e gli Operatori possono negoziare sul mercato.

Market Close/ Split Definition: **18:00. – 18:15** Tutte le attività di negoziazione sono inibite. Gli Operatori hanno a disposizione ulteriori **15 minuti** per allocare i contratti eseguiti in modalità split e non ancora definiti nella fase di mercato precedente.

Market Close: **18:15** - Tutte le attività di negoziazione sono inibite.

E' data facoltà alla Società di gestione di estendere gli orari di mercato fino alle 19:00 (After Hour Trading). Gli Operatori possono decidere su base volontaria la partecipazione a detta fase di mercato. L'introduzione di detta fase verrà notificata a mezzo di una circolare

Art. 14. Proposte (Artt. 23.2 23.3, 23.4 Reg.)

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema per prezzo. La priorità di trattamento delle Proposte è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema.

3. Le proposte sono anonime e indicative. La quantità deve essere esposta.

Art. 15. Richieste di prezzo (Art. 24.2 Reg.)

1. Le Richieste di prezzo possono essere inviate fino ad un massimo di 10 Operatori Principali. Detti Operatori Principali potranno essere scelti tra quelli con i quali ogni Operatore è autorizzato a negoziare.

2. L'Operatore deve essere autorizzato a negoziare sul sistema da almeno due Operatori Principali per ciascuna tipologia di titoli.

3. Il tempo di durata globale di una Richiesta di prezzo è fissato in 90 secondi.

4. Gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo devono immettere una proposta da ritenersi non modificabile:

- per almeno 3 secondi in caso di richiesta competitiva
- per almeno 3 secondi in caso di richiesta competitiva di tipo switch
- per almeno 30 secondi in caso di richiesta non competitiva

Art. 16. Conclusione e registrazione dei contratti (Artt. 25.1 25.2 25.3 Reg.)

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il “prezzo di conclusione” del contratto, a scelta tra le Proposte effettuate dagli Operatori Principali.

2. L’incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) l’Operatore è libero di applicare la proposta a lui piu’ confacente
- b) nel caso vi siano più Proposte allo stesso prezzo non viene applicato alcun abbinamento automatico secondo criterio temporale di immissione delle Proposte
- c) gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo non vengono a conoscenza dell’identità degli altri Operatori Principali coinvolti nella stessa, ma solo del loro numero

3. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto
- c) quantità e prezzo.

4. E’ assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

5. L’accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di Euro o di un ammontare equivalente, è a discrezione dell’Operatore principale.

Art. 17. Esecuzione dei contratti (Art. 26 Reg.)

1. I contratti vengono riscontrati automaticamente, attraverso apposita funzione del Sistema .

2. I termini per l’esecuzione dei contratti su titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. Il Sistema potrà provvedere ad inoltrare automaticamente le istruzioni di regolamento sui conti esplicitamente indicati dall’Operatore.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

Art. 18. Informativa agli investitori (Art. 28 Reg.)

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all’art. 28, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell’apposita Pagina Statistica del Sistema.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO

Art. 19. Storno di operazioni (Artt. 27 e 30 Reg.)

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. In presenza di problemi tecnici, si applicherà la seguente procedura di cancellazione unilaterale.

a) Per "MMI" si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale che il Direttore Generale della Società, o un suo delegato, giudichi bloccante per l'operatività. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire tale grado di malfunzionamento devono essere i seguenti:

(i) il sistema è inaccessibile (o "down") durante le normali ore di mercato;

(ii) l'attività di "market-making" è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisca ad un numero consistente di Operatori Principali di accedere al Sistema;

(iii) il livello tecnico di servizio del Sistema sia tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best);

(iv) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

b) La durata dell'MMI va dal momento che il Direttore Generale, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul sistema dell'MMI sino a che lo stesso Direttore Generale, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Direttore Generale, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

c) Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società effettuerà la cancellazione di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detta cancellazione

la Società potrà tener conto anche di contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento, come pure di contratti eseguiti all'interno del periodo di MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo. La Società dovrebbe, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui contratti sono, o potrebbero essere, interessati dall' MMI.

d) La Società informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore saranno informate le controparti i cui contratti risultino oggetto di cancellazione entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto."

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE VARIE

Art. 20. Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.)

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

Art. 21 (Art. 30.3 Reg.)

1. Nell'effettuare una verifica presso i locali dell'operatore, la Società di gestione dovrà dare un ragionevole preavviso.

2. La Società di gestione potrà effettuare verifiche solo secondo le procedure operative convenute dalla BondVision Dealers Executive Committee e adottate dal Consiglio della Società di gestione.

ELENCO ALLEGATI

Allegato X: Contratto di Utenza Operatore

Allegato Y: Contratto di Utenza Operatore Principale